



LEASING IMMOBILIARE

Assicurazione per il Fabbricato in Leasing

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale Danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per il Fabbricato in Leasing

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "LEASING IMMOBILIARE"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza propone una copertura assicurativa per immobili oggetto di leasing, stipulata dal conduttore, assicurata la Società di Leasing. Tutela contro i danni arrecabili agli immobili da eventi previsti e risarcisce per danni e lesioni che il bene assicurato causa a terzi.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

✓ **DANNI MATERIALI E DIRETTI AI FABBRICATI:** indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da: incendio, fulmine, esplosione/scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; bang sonico, caduta satelliti e corpi volanti; guasti causati per ordine delle Autorità alla scopo di impedire/arrestare l'incendio; uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria; bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce, lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi; urto ai veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente/Assicurato; fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici esistenti nei fabbricati assicurati, nonché le spese per demolire e ripristinare parti murarie per la ricerca della rottura e le spese per la riparazione; fuoriuscita di acqua da impianti automatici di spegnimento dell'incendio; fuoriuscita di fumo per guasto agli impianti di produzione calore; implosione; fenomeno elettrico ad impianti ed apparecchiature elettriche; danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato/anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché tali danni siano conseguenti agli eventi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse. Indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO:** indennizza l'Assicurato, in qualità di proprietario del fabbricato, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto prodotto dal fabbricato assicurato dato in locazione al Conduttore. Se l'Assicurazione è stipulata per la parte di proprietà dell'Assicurato in un fabbricato in condominio, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune.

GARANZIE OPZIONALI:

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (a pagamento)

Terremoto; Inondazioni, alluvioni, allagamenti; Ricorso Terzi da incendio.

CONDIZIONI PARTICOLARI (a pagamento)

Atti dolosi; Sovraccarico da neve; Colpa grave del Conduttore; Colpa grave dell'Assicurato; Anticipo sull'indennizzo; Parificazione dei danni da incendio; Deroga alla proporzionale; Rovina ascensori e montacarichi; Furto e guasti di fissi ed infissi in occasione di furto; Atti di terrorismo.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura i beni non indicati in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato / Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
- ✗ Non sono considerati terzi: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro in rapporto di parentela, d'affinità o con essi conviventi; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da condizioni aggiuntive/particolari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI MATERIALI E DIRETTI AI FABBRICATI:** verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; di smarrimento, di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO:** maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini; cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso del fabbricato assicurato e in genere derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari; da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute; derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale dove è ubicato il rischio assicurato.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Il contratto non richiede dichiarazioni ulteriori rispetto alla descrizione del rischio, né comunicazioni successive.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario oppure alla Direzione di Unipol. Il Premio è comprensivo delle imposte. Unipol può concedere il pagamento frazionato del Premio annuale che comporterà oneri aggiuntivi della singola rata di Premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale fino alla scadenza del contratto di leasing. Cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo (60) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Unipol ha la facoltà di risolvere il contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata, ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. In tal caso Unipol, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di Premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

Assicurazione per il Fabbricato in Leasing



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: LEASING IMMOBILIARE

Data: 01/05/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45; Bologna (Italia); tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Terremoto	A parziale deroga del "terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche" delle Condizioni Generali di assicurazione, Unipol indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. Unipol e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa Condizione Aggiuntiva, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Unipol mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di Premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Si conviene tra le Parti che relativamente ai danni da terremoto in nessun caso Unipol pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la polizza, il 50% della somma assicurata, fermo restando altri eventuali limiti stabiliti in polizza. Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza.
-----------	---

Inondazioni, alluvioni, allagamenti	A deroga di quanto disposto da “Inondazioni, alluvioni, allagamenti” delle Condizioni generali di assicurazione, Unipol indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati cagionati da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni generali di assicurazione. Unipol non risponde dei danni: - causati da mareggiata, marea, maremoto, frana cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; Unipol e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa Condizione Aggiuntiva, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Unipol mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Si conviene tra le Parti che relativamente ai danni da inondazione, alluvione, allagamento in nessun caso Unipol pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente polizza, il 50% della somma assicurata, fermo restando altri eventuali limiti stabiliti in polizza. Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza.
Ricorso Terzi da incendio	Nell'ambito della Sezione R.C.T., a parziale deroga di quanto disposto dalla “Delimitazione dell'Assicurazione”, l'Assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio del fabbricato assicurato sino alla concorrenza massima, per singolo sinistro, della somma stabilita nella Scheda di polizza.
Atti dolosi	A deroga di quanto disposto da “atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; tumulti popolari, scioperi, sommosse” delle Condizioni generali di assicurazione, Unipol indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: • verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; • causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e di sabotaggio; ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni generali di assicurazione. L'estensione è inoltre operante, ferme le delimitazioni sopra richiamate, per i danni da occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora la occupazione medesima si protrahesse per oltre cinque giorni consecutivi, Unipol indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate. Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; • qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi; • quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità limitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. Unipol e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa Condizione Particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta da parte di Unipol, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Per tale estensione, per anno e per sinistro, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella Scheda di polizza.

Sovraccarico da neve	A deroga di quanto disposto da “sovraccarico di neve” delle Condizioni generali di assicurazione, Unipol risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Rischi esclusi dall'assicurazione; Unipol non risarcisce i danni causati da: • valanghe e slavine; • da gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; • ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; • ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; • ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti dalla polizza. Ogni danno indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia sarà liquidato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00. Il limite massimo di indennizzo relativo a questa garanzia per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari al 50% della somma assicurata.
Colpa grave del Conducente	A parziale deroga di “dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata” delle Condizioni generali di assicurazione, Unipol indennizza i danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Conducente, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata.
Colpa grave dell'Assicurato	A parziale deroga di “dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata” delle Condizioni generali di assicurazione, Unipol è obbligata per i danni causati da colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata.
Anticipo sull'indennizzo	L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite da Unipol, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'anzidetto diritto dell'Assicurato comunque verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo. Il suddetto acconto per ogni sinistro non potrà comunque superare l'importo di € 250.000,00.
Parificazione dei danni da incendio	Fermo quanto stabilito dal “Rischio assicurato” delle Condizioni generali di assicurazione, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione qualora esistessero.
Deroga alla proporzionale	Le Parti convengono che le disposizioni descritte “Assicurazione parziale” delle Norme comuni a tutte le sezioni saranno operanti qualora la differenza fra la somma assicurata ed il valore del fabbricato al momento del sinistro così come stabilito dal “Valore del Fabbricato assicurato” eguagli o superi la misura del 10%.
Rovina ascensori e montacarichi	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, derivanti da rovina di ascensori e di montacarichi, con l'esclusione dei danni all'impianto stesso. In nessun caso Unipol pagherà somma superiore a € 5.000,00.
Furto e guasti di fissi ed infissi in occasione di furto	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti causati alla porzione di fabbricato assicurata causati da furto e guasti di fissi ed infissi in occasione di furto. Relativamente alla suddetta garanzia il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di una franchigia pari a € 250,00 ed in nessun caso Unipol pagherà somma superiore a € 5.000,00.
Atti di terrorismo	A parziale deroga di “atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; tumulti popolari, scioperi, sommosse” delle Condizioni generali di assicurazione, Unipol indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da “Atti di terrorismo”. Sono esclusi i danni: • da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; • derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Unipol e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte di Unipol, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno col minimo stabilito in polizza. Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 25% della relativa somma assicurata.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

a Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

DANNI MATERIALI DIRETTI AI FABBRICATI

Sono esclusi i danni:

- alle macchine o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti in conseguenza di eventi atmosferici a:
 - recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Salvo quanto eventualmente derogato con specifiche estensioni di garanzia (CONDIZIONI PARTICOLARI e CONDIZIONI AGGIUNTIVE), Unipol non indennizza altresì i danni causati da:

- atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- inondazione, alluvione, allagamento;
- terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- sovraccarico da neve;
- i danni direttamente o indirettamente derivanti da Incidente Cyber che comporti la perdita, alterazione, distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione di dati, programmi codificati o software e/o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei dati personali (Data Breach), salvo che siano diretta conseguenza di un danno materiale non altrimenti escluso (Cyber Crime).
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto e/o prodotti contenenti sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS);
- conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

La responsabilità per i danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne è compresa nell'assicurazione soltanto se il danno è conseguente a guasti o rotture accidentali di tubazioni e condutture, restando esclusa la responsabilità per i danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro relativo alla Sezione <u>DANNI MATERIALI DIRETTI AI FABBRICATI</u> il Contraente o l'Assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Unipol secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 Codice civile; • darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Unipol entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 Codice civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: • fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia della dichiarazione deve essere trasmessa a Unipol; • conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di sinistro relativo alla Sezione <u>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO</u>, l'Assicurato deve darne avviso scritto a Unipol o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con Unipol.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e Unipol si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, Unipol rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Leasing immobiliare è rivolto alle persone fisiche e alle persone giuridiche che detengono immobili condotti in locazione finanziaria. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai suddetti immobili.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18,50% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipol.it I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipol.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy di Unipol deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LEASING IMMOBILIARE

Assicurazione per il Fabbricato in Leasing

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

SI / 05022 / 000 / 00000 / C - Ed. 01 / 05 / 2025

GLOSSARIO

1 di 13

• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3 di 13

• NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

7 di 13

• CONDIZIONE SPECIALE

10 di 13

• CONDIZIONI AGGIUNTIVE

11 di 13

• CONDIZIONI PARTICOLARI

12 di 13

INFORMATIVA PRIVACY

1 di 6

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Bang sonico:** onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, conduttore del fabbricato assicurato.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrato. Sono inclusi, per quanto pertinente alla proprietà del fabbricato e oggetto del medesimo contratto di locazione finanziaria immobiliare, impianti od installazioni anche esterne considerati immobili per natura e destinazione; parquet, moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue non aventi valore artistico, storico o affettivo.
- **Franchigia:** la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal CENTRO STUDI ESPERIENZE del Ministero dell'Interno.

Si considerano altresì incombustibili i materiali combustibili rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili dello spessore minimo di 3 cm, impiegati per coibentazioni e soffittature.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Locatario:** vedere Contraente.
- **Locatore:** vedere Assicurato.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

- **Risarcimento:** vedere Indennizzo.
- **Scoperto:** la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sezione I - DANNI MATERIALI DIRETTI AI FABBRICATI

Art. 1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da:

- a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b) bang sonico, caduta satelliti e corpi volanti;
- c) guasti causati per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- d) uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non;
- e) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce, lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente;
- f) urto ai veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente, né all'Assicurato, né al loro servizio;
- g) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici esistenti nei fabbricati assicurati, nonché le spese per demolire e ripristinare parti murarie per la ricerca della rottura e le spese per la sua riparazione;
- h) fuoriuscita di acqua da impianti automatici di spegnimento dell'incendio;
- i) fuoriuscita di fumo per guasto agli impianti di produzione calore;
- j) implosione;
- k) fenomeno elettrico ad impianti ed apparecchiature elettriche assicurate.

La Società indennizza altresì:

- l) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché tali danni siano conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) alle macchine o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- e) subiti in conseguenza di eventi atmosferici a:
 - recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- f) causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Salvo quanto eventualmente derogato con specifiche estensioni di garanzia (CONDIZIONI PARTICOLARI e CONDIZIONI AGGIUNTIVE), la Società non indennizza altresì i danni causati da:

- h) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- i) dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata;
- j) inondazione, alluvione, allagamento;
- k) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- l) sovraccarico da neve;
- m) i danni direttamente o indirettamente derivanti da Incidente Cyber che comporti la perdita, alterazione, distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione di dati, programmi codificati o software e/o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei dati personali (Data Breach), salvo che siano diretta conseguenza di un danno materiale non altrimenti escluso (Cyber Crime).

Art. 3 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso il conduttore del fabbricato assicurato, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Art. 4 - Spese di demolizione e sgombero

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 29.

Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 26;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 8 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- a) stimando la spesa necessaria, al momento del sinistro, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate;
- b) stimando il valore ricavabile dai residui;
- c) stimando la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui alla lettera a) diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera b), ma non potrà comunque essere superiore né alla somma assicurata al momento del sinistro, né al doppio della stima di cui alla lettera c).

Se la ricostruzione o la riparazione del danno non sarà terminata entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno sarà determinato al netto di un deprezzamento stabilito con i criteri di cui alla lettera c).

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 27 "Assicurazione parziale".

Sezione II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Art. 9 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto prodotto dal fabbricato assicurato dato in locazione al Conduttore.

Se l'assicurazione è stipulata per la parte di proprietà dell'Assicurato in un fabbricato in condominio, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 10 - Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro in rapporto di parentela, d'affinità o con essi conviventi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso del fabbricato assicurato e in genere derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- b) ad altri fabbricati o cose date in locazione dall'Assicurato e alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- e) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto e/o prodotti contenenti sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS);
- i) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

La responsabilità per i danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne è compresa nell'assicurazione soltanto se il danno è conseguente a guasti o rotture accidentali di tubazioni e condutture, restando esclusa la responsabilità per i danni a persone od a cose causate unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

Art. 11 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 12 - Gestione delle controversie - spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 14 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 C.C.

Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 17 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 18 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 19 - Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, e in ogni caso termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, senza tacito rinnovo.

Art. 20 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del

convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 24 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Valore del fabbricato assicurato

La somma assicurata deve corrispondere alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Il Contraente, o in sua vece l'Assicurato, deve provvedere ad aumentare la somma assicurata ogni qualvolta si verificano aumenti del costo di ricostruzione del fabbricato stesso.

Art. 27 - Assicurazione parziale

Se alle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore del fabbricato eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, e, in ogni caso, nei limiti del massimale di R.C.T. ridotto in eguale proporzione.

Art. 28 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

La presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 29 - Limite massimo dell'indennizzo/risarcimento

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo/risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione, concordato l'indennizzo/risarcimento, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per la SEZIONE I, se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettera i).

Art. 31 - Sanzioni economiche

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione.

SEMPRE OPERANTE**Vincolo**

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare nessun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

Operanti solo se indicati la somma assicurata ed il relativo premio nella Polizza**220) Terremoto**

A parziale deroga dell'Art. 2 lettera k) delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, **ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni generali di assicurazione.**

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa Condizione Aggiuntiva, **mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.**

Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Si conviene tra le Parti che relativamente ai danni da terremoto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente polizza, il 50% della somma assicurata, fermo restando altri eventuali limiti stabiliti in polizza. Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza.

222) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

A deroga di quanto disposto all'Art. 2 lettera j) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati cagionati da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, **ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni generali di assicurazione.**

La Società non risponde dei danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

b) a enti mobili all'aperto.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa Condizione Aggiuntiva, **mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.**

Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Si conviene tra le Parti che relativamente ai danni da inondazione, alluvione, allagamento in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente polizza, il 50% della somma assicurata, fermo restando altri eventuali limiti stabiliti in polizza.

Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza.

410) Ricorso Terzi da incendio

Nell'ambito della Sezione II R.C.T., a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 10, l'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio del fabbricato assicurato **sino alla concorrenza massima, per singolo sinistro, della somma stabilita nella Scheda di polizza.**

Operanti se espressamente richiamate in polizza**1) Atti dolosi**

A deroga di quanto disposto all'Art. 2 lettera h) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e di sabotaggio;

ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni generali di assicurazione. La presente estensione è inoltre operante, ferme le delimitazioni sopra richiamate, per i danni da occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora la occupazione medesima si protraessee per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate. Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità limitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa Condizione Particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Ogni danno indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia sarà liquidato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00. Il limite massimo di indennizzo per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari al 70% della somma assicurata.

2) Sovraccarico da neve

A deroga di quanto disposto all'Art. 2 lettera l) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni causati da:

- valanghe e slavine;
- da gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti dalla polizza.

Ogni danno indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia sarà liquidato previa detrazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00. Il limite massimo di indennizzo relativo a questa garanzia per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari al 50% della somma assicurata.

3) Colpa grave del Conduuttore

A parziale deroga dell'Art. 2 lettera i) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Conduuttore, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata.

4) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Art. 2 lettera i) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società è obbligata per i danni causati da colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata.

5) Anticipo sull'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite dalla Società, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'anzidetto diritto dell'Assicurato comunque verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

Il suddetto acconto per ogni sinistro non potrà comunque superare l'importo di € 250.000,00.

6) Parificazione dei danni da incendio

Fermo quanto stabilito dall'Art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione qualora esistessero.

7) Deroga alla proporzionale

Le Parti convengono che le disposizioni descritte all'Art. 27 delle Norme comuni a tutte le sezioni saranno operanti qualora la differenza fra la somma assicurata ed il valore del fabbricato al momento del sinistro così come stabilito dall'Art. 26 eguagli o superi la misura del 10%.

8) Rovina ascensori e montacarichi

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, derivanti da rovina di ascensori e di montacarichi, con l'esclusione dei danni all'impianto stesso.

In nessun caso la Società pagherà somma superiore a € 10.000,00.

9) Furto e guasti di fissi ed infissi in occasione di furto

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti causati alla porzione di fabbricato assicurata causati da furto e guasti di fissi ed infissi in occasione di furto. Relativamente alla suddetta garanzia il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di una franchigia pari a € 500,00 ed in nessun caso la Società pagherà somma superiore a € 10.000,00.

230) Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 2 lettera h) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "Atti di terrorismo".

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Ogni danno indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia sarà liquidato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00. Il limite massimo di indennizzo per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari al 50% della somma assicurata.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) - Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) - Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3) - Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) - Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziarie, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziarie dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) - Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) - Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) - Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *"catena assicurativa"*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (di seguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/ agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

